


D E L L E
ISTITUZIONI DIPLOMATICHE

D I

ANGELO FUMAGALLI

GIÀ ABATE DI S. AMBROGIO E PRESIDENTE DEI CISTERCIESI.

TOMO SECONDO.



MILANO 1802.

DALLA STAMPERIA E FONDERIA AL GENIO TIPOGRAFICO

Casa Crivelli presso il ponte di s. Marco, N.° 1997.

C A P O V I I I .

DEGLI ARCHIVJ, E DELLA MANIERA DI BEN DISPORNE
E CUSTODIRNE LE CARTE.

Denomi-
nazioni di-
verse degli
archivj e
loro custo-
di.

I. **A**L ragionamento sopra i diplomi e gli atti diplomatici resta d'aggiugner quello sopra que' luoghi, in cui si è costumato serbarli, che i Greci chiamarono ἀρχεῖα, χαρτοφυλακεῖα, γραματοφυλακεῖα etc., ed i Latini *tabularia*, *tablina*, *cartularia*, *chartaria*, *graphiaria*, *sacraria*, *scrinia*, *armaria* etc.; ma più comunemente *archiva*: termine preso indifferentemente e per il luogo, in cui erano riposte le tavole e le scritture, e per l'armadio in cui erano le medesime custodite (1): più spesso nondimeno nella prima significazione. Con diversi nomi secondo i tempi ed i luoghi diversi furono altresì dinotati gli uffiziali negli archivj impiegati, come di *gramatofilacj*, o *cartofilacj*, di *cartularj*, di *antiquarj*, di *archivisti*, o *archivarj*, di *registratori* e di altri molti. Da questo ragionamento non deve andar disgiunta la difesa degli archivj contro le accuse di alcuni non meno fra i novatori che i cattolici stessi, la maniera aggiugnendo di ben disporvi e conservarvi le pergamene.

Vantaggi
che si han-
no degli
antichi su-
perstiti ar-
chivj.

Benchè le irruzioni de' barbari, le guerre, gl'incendj, ed altre funeste vicende abbiano agli archivj recato gravissimi irreparabili danni, non pochi però ne sono stati per buona ventura sottratti. Se fu questo un non leggier vantaggio per quelli a cui è riuscito conservarli, avendo

(1) V. Barison de arch. comment. c. 1.

così potuto conservar i titoli a cui i loro diritti e le proprietà loro s' appoggiano, non inferiore certamente è stato per la repubblica letteraria, alla quale hanno i medesimi archivj somministrato abbondante materiale di erudizioni, spettanti ai secoli bassi, delle quali per mancanza di storici e di altri documenti si scarseggiava non poco. Quanto erano rischiarati i tempi alti, altrettanto oscuri restavano i medii ed i bassi, che alcuni storici appena ci hanno dato, e questi di scarso calibro. Per supplire alla mancanza si pose mano a svolgere le vecchie polverose pergamene degli archivj: nè inutile riuscì tale fatica, essendo state le medesime come una specie d' inesausta miniera, da cui interessanti notizie sonosi estratte.

Negli stessi bassi secoli per compilar qualche cronaca ebbesi talvolta ricorso alle carte degli archivj, e specialmente dai monaci che ne possedevano dei ricchi e copiosi, facendo però uso indifferentemente di false e di sincere. Tra i moderni uno de' primi ad aprire questa carriera è stato il cisterciense Ughelli, la di cui *Italia sacra* è in gran parte composta di antichi diplomi e di carte antiche, sebbene con non troppo discernimento, e con non troppa esattezza nel riportarle. Ma perfezionatasi l'arte critica, gli altri in seguito ne fecero miglior uso. Altri di ciò non paghi ce ne diedero delle ampie collezioni, il Leibnitz, il Ludevig, lo Schannat, il Lunig, il Dumont, il Rymer, il Pez, il la Myre, il Muratori, il Duchesne, il Perard, il Mabillon, il Dachery, il Martene, il Tiraboschi, il Giuliani, il Lupi, il Frisi, e più altri che rammentar non giova. Sì fatte collezioni vanno tutto dì sempre più moltiplicandosi, talchè formar quasi se ne potrebbe una biblioteca. Confessar però ne conviene che in alcune di esse raccolte si è dato luogo a carte affatto sterili d'erudizione, e perciò inutili, oltre le false, le quali sarebbe stato meglio lasciarle nell'oscurità degli archivj, ove giacevansi, per sempre sepolte.

II. Chi può fissar l'epoca dell'origine degli archivj?

Antichità
degli ar-
chivj.

Presso le più antiche nazioni civilizzate, l' ebrea, la babilonese, la fenicia, l' egiziana, la persiana, la greca e la romana se ne trova bensì l' esistenza, ma non l' introduzione. Il deposito degli atti pubblici dei più antichi Ebrei era da principio l' arca ed il tabernacolo (1), a cui fu in seguito un luogo sostituito nel tempio di Gerusalemme (2). Scrive Giuseppe Ebreo (3) essere stato quest' archivio incendiato, durante l' assedio di detta città sotto Vespasiano. Degli archivj di Babilonia e della Media, in cui conservar si solevano gli antichi editti di quei re, fa menzione Esdra (4), come di quelli dei Fenici, Caldei ed Egizj Tertulliano (5). Il nominato Giuseppe gli archivj similmente rammenta dei Tirj (6), in cui colla maggior cautela le memorie custodivansi di quei fatti che meritare potessero d' essere ai posteri tramandate: e di Sanconiatone, il più antico tra i profani scrittori, racconta Porfirio (7) aver lui ricavato i documenti per la sua storia fenicia dagli annali più vetusti, cui le fenicie città gelosamente conservavano. Sogno però è stato sì de' Caldei che degli Egizj la vantata antichità dei loro archivj, che sino dai tempi di Erodoto e di Cicerone (8) montar facevano a molte migliaia di anni; come sogno pur è stata la biblioteca adamitica dell' Hilschero. Che nel paese di Canaan una città fossevi, detta *Dabir*, espugnata da Caleb, leggesi nel libro di Giosuè (9), la quale dianzi il nome portava di *Carjat-Sepher*, cioè, come spiega lo stesso sacro testo, *civitas litterarum*, perchè secondo la

(1) Lib. 1 reg. c. 10 25.

(2) Lib. 2 Esdr. c. 7 5, et lib. 1; Mach. c. 14.

(3) De bell. jud. lib. 2 c. 18.

(4) Lib. 1 c. 5 17, et c. 6 1.

(5) In apolog. c. 19.

(6) Contr. Appion. lib. 1.

(7) Ap. Euseb. præp. evang. c. 3.

(8) De divin. lib. 1.

(9) Jos. c. 15 v. 15.

congettura del Du Hamel (1) ivi forse tenevasi pubblica scuola. Il marchese Maffei però (2) l'interpreta per città *dei libri, o degli archivj*: dal che inferisce l'esistenza di questi in detta città dai tempi più rimoti. Ambigua essendo ed oscura l'espressione del sacro testo, troppo azzardata sembra l'asserita esistenza in *Sepher* dei libri o degli archivj.

Di quanti archivj dell'antica Grecia sussiste la memoria, li veggiam tutti collocati nei sacri tempj delle varie provincie e città di essa. Non solamente ivi depositavansi gli atti pubblici e privati; ma gli originali ancora delle leggi, e le opere più insigni degli scrittori. Di questo privilegio godette il poema d'Esiodo, che al dir di Pausania (3) fu depositato nel tempio delle Muse nella Beozia. Racconta Tacito (4) che da alcuni di questi archivj della Grecia a' tempi di Tiberio furon estratti documenti millenarj. Come presso i Greci, così presso i Romani ancora le carte diplomatiche erano nei loro sacri tempj custodite: al qual uso sappiamo essere stati in Roma deputati i tempj di Giove capitolino, di Apollo, di Vesta, di Saturno, di Giunone e di altre loro divinità. Durante però la dominazione dei re, è d'avviso monsignor Barisonio (5) che l'archivio pubblico fosse nella reggia stessa, dalla quale dopo la loro espulsione sia stato da Valerio Publicola nel tempio di Saturno trasferito. Tobia Eckart (6), fatta l'enumerazione dei diversi archivj, esistenti nei sacri tempj di Roma, osserva che eran essi sotto la direzione e custodia degli archivisti: prova manifesta, come soggiugne Baldassar Bonifazio (7), della cura che dei medesimi

Ove depositate già le carte nella Grecia ed in Roma.

(1) Not. ad hunc loc.

(2) Ist. dipl. p. 7.

(3) In Beotid.

(4) Annal. lib. 4.

(5) Loc. cit. c. 2.

(6) Schediasm. de tab. ant. n. 16 p. 25.

(7) De arch. c. 8.

avevasi anticamente. Pubblici archivj ed archivisti nelle romane provincie, ai quali era similmente affidata la custodia delle carte originali, racconta Capitolino (1) essere stati da Antonino Pio istituiti.

Oltre gli archivj sacri, ove riponevansi gli atti di maggior importanza, altri ve ne avevano, spettanti a particolari collegj, congregazioni o corpi: locchè sulla fede di antichi documenti attestano il Grutero (2), ed il marchese Maffei (3). Affine di custodire tutti gli atti appartenenti ad un testamento in lingua greca, con cui Epitetta matrona spartana (4) disposto aveva di molte cose per pubblico e per privato beneficio, dispose pure nel medesimo, *ut scrinium conficiatur, in quo reponantur tabulæ, et scripta communitalis: denique ut eligatur custos librarius, qui moriente Epissopho (da Epitetta deputato depositario) ad se recipiat tum tabulas continentes legem, tum testamentum incisum ligno ac scrinium, et quæ in eo continentur, custodiatque ea quamdiu communitati videbitur, inferatque ea in conventu.*

Archivj
degli im-
peradori
romani.

III. La presidenza suprema agli archivj palatini di Roma sotto i re, come si è detto, spettava ai re stessi: nel tempo della repubblica l'ebbero i consoli, e da questi in fine passò agl'imperadori, che la cura di essi ai prefetti dell'erario trasferirono (5). Essendo state negli imperadori romani concentrate le principali magistrature, e riunito l'esercizio di tutta quasi quella suprema autorità, che dianzi in diversi primarj soggetti della repubblica era divisa, più frequenti esser dovettero i libelli ai medesimi presentati, e per conseguenza la spedizione di essi. Ciò richiedeva che gl'imperadori avessero a quest'effetto presso loro non

(1) In vit. ejusd.

(2) Inscr. ant. p. cccxvi.

(3) Ist. dipl. p. 7.

(4) Ap. Gruter. ibid. p. ccxix.

(5) V. Barison loc. cit. c. 14.

solamente molteplicità di uffiziali, ma i luoghi ancora ove serbare i libelli presentati, ed i primi esemplari dei rescritti, e di quant'altro da loro spedivasi diplomaticamente. Scrive Lampridio (1) dell'imperador Alessandro Severo, che nelle ore pomeridiane costumava occuparsi nella lezione, e nella sottoscrizione delle epistole: *ita ut ab epistolis, a libellis, et a memoria semper adsisterent, relegentibus cuncta librariis, et iis qui scrinium gerebant*. Lo scrigno quì rammentato è quello stesso che da altri *archivio* dicevasi, o come lo interpreta Papia, antico lessicografo: *scrinium quasi secretorium, vel scriptorum publicorum reconditio*. La vanità greca l'epiteto vi ha aggiunto di sacri: *sacra scrinia*.

Sotto i primi cristiani imperadori quattro scrigni palatini sono indicati nella *notizia dell'impero*, dei quali si fa pur cenno nei codici di Teodosio e di Giustiniano. Era il primo lo scrigno *memoriae*, nel quale serbavansi le annotazioni degli augusti: il secondo *epistolarum*, in cui riponevansi le deputazioni e le richieste delle provincie e delle città: il terzo *libellorum*, che dai postulanti erano all'imperadore presentati: ed il quarto *dispositionum*, ove i decreti e le disposizioni o concessioni del medesimo custodivansi. A cadauno di questi scrigni un maestro dai Greci *logoteta* chiamato presedeva, che avevane la principal custodia, e sotto la di cui direzione i *scriniarj*, detti anche *libellarj* o *cartularj*, eseguivano le loro incumbenze. Dell'ultimo nondimeno delle *disposizioni*, che era quello dei diplomi, non un maestro, ma un conte aveva l'ispezione.

Sotto gli
imperado-
ri cristiani.

Avendo i re ostrogoti d'Italia, e Teodorico in specie innalzata di molto la condizione de' notaj, hanno pure loro affidata la custodia di quegli archivj, ove si avessero a riporre gli atti legali dei cittadini, e da cui estrar si

Archivj
presso i
notaj.

(1) In vit. ejusd.

Altri luoghi a tal effetto deputati.

potessero al bisogno. Così almeno sembra insinuar Casiodoro, che in questi termini si esprime (1): *Armaria tabellionum, et ceterorum scribarum cunctorum fortuna et securitas esse solent; unde omnium jurium actuumque præteritorum notitiæ desumuntur*. Ma l'imperador Giustiniano altre disposizioni diede intorno cotesti archivj. Essendo a' tempi suoi già quasi distrutta l'idolatria, e distrutti gli edificj del culto di essa, non più vi si poteva, come per l'addietro, deporre gli atti solenni e legali; onde fu d'uopo l'assegnare alcuni luoghi per custodirli: locchè è stato dal medesimo augusto eseguito coll'imporre al prefetto del pretorio Giovanni di prender cura che in ogni città una casa pubblica fosse deputata per tenervi il registro degli atti, che nell'ufficio dei *difensori* si esegui-
vano (2): *quatenus incorrupta maneant, et velociter inveniantur a requirentibus*. Le carte che da questi pubblici archivj fossero estratte, volle egli che *publicum testimonium haberent*. Dell'esistenza in Italia di questi pubblici archivj ne abbiam delle prove dai papiri ravennatesi che ne fanno frequente menzione; e nel secolo settimo esister dovevano anche nella Francia, rammentati in una sua formola da Marculfo (3) che in quel secolo viveva. Anzi una delle condizioni che negli atti sollevasi inserire, questa pure vi aveva luogo: *Æquum est, ut gesta ex hoc conscripta et a nobis subscripta tibi ex more tradantur, ut in archiis publicis serventur*.

Se nei tempi medii sianvi stati archivj palatini.

Se i sovrani, successori di quei re barbari che si divisero le romane provincie, abbian avuto archivj palatini, ove serbare gli atti scritti, loro spettanti, non saprei affermarlo. Ambulanti spesso, come lo furono gli antichi romani augusti, ebbero come questi gli archivj ambulanti,

(1) Lib. 2 variar. epist. 21.

(2) Novell. 15.

(3) Formul. 72.

viatoria ; ma non consta che come questi avessero gli archivj fissi, *stataria*, non trovandosene indizio. Eccettuar nondimeno si devono i primi imperadori franchi, Carlo Magno, Lodovico Pio, e Carlo Calvo, sotto i quali alcune memorie di que' tempi, riportate dal Dupuis, dal Baluzio, dal Mabillon, e da qualch' altro (1), prove ci somministrano dell' esistenza degli archivj nel loro palazzo. Vorrebbero alcuni riconoscerne la continuazione anche sotto i loro successori; ma non ne recano veruna positiva prova sino al re Filippo augusto, tre e più secoli dopo Carlo Calvo. Incerto è pure se i primi re ed imperadori teutonici abbiano avuto i loro archivj palatini fissi; nè l'incertezza vien tolta, come pensa l'abate Gottwicense (2), da quella formola che spesso nei loro diplomi s'incontra: *obtulit obtutibus nostris praecepta antecessorum nostrorum etc.* Quel tanto che da tal formola argumentar si può, egli è che i principi loro antecessori abbiano compartito que' diplomi, che dai rispettivi privilegiati venivano loro presentati per ottenerne la conferma.

IV. Dai civili facendo noi ora passaggio agli archivj ec- Archivj ec-
clesiastici, veggiamo essere stati questi di antichissima clesiastici.
istituzione, e principalmente nella chiesa romana, incontrandosene la menzione presso s. Ignazio martire (3), Tertulliano (4), s. Basilio (5), s. Gerolamo (6), s. Agostino (7) ed altri antichi scrittori. Più che dei documenti a temporali cose spettanti avranno que' primi ecclesiastici archivj servito di deposito ai codici delle sacre scritture, alle lettere che vicendevolmente si mandavano i vescovi, agli atti

(1) Hist. de l'acad. des inscr. t. VIII p. 280.

(2) Cron. Gottw. p. 76.

(3) Epist. ad Philad. ap. Coteler.

(4) De praescript.

(5) Tom. III oper. p. 164.

(6) Epist. 52 ad Pamach.

(7) Epist. 43 ad Glor.

dei concilj e ad altre simili scritture di affari di religione o disciplina. Tal essere stato l'archivio romano tra tutti gli ecclesiastici archivj il più celebre l'attesta s. Girolamo (1). Quindi è che per la soluzione dei nascenti dubbj si aveva ad esso ricorso da tutte le parti del mondo cristiano. Era questo collocato nel palazzo lateranese: in tal luogo almeno lo riconosce nell'ottavo secolo il *diurno de' romani pontefici*, ove cogli altri atti quello ancora dell'elezione dei sommi pontefici ripor si solea (2). Come negli scrigni imperiali erano impiegati molti *scriniarij*, molti pure lo erano in quelli della romana chiesa, ai quali un proto-scriniario, o cancelliere presedeva: uffizj spesso rammentati nelle bolle dei papi. Di uno *scriniario* pure della chiesa ravennate si fa cenno da Anastasio bibliotecario (3), e di un Andrea diacono e *scriniario* della chiesa milanese tra i sottoscritti ad un diploma dell'893 di Anselmo II arcivescovo di Milano (4). Dacchè cominciarono le chiese a possedere fondi stabili: locchè comunemente credesi avvenuto dopo la metà del terzo secolo dell'era cristiana, gli atti pure degli acquisti de' medesimi vi saranno stati depositati. Avendo i monaci in ciò imitato l'esempio dei vescovi, un luogo sicuro hanno deputato nel monistero, ove conservare le loro carte di fondazione, di dotazione, d'immunità, di acquisti, di possessi, ed altre di tal sorta.

Monumen-
ti conser-
vati dagli
archivj
delle chie-
se e dei
monisteri.

Gran vantaggio è stato per la letteratura in genere, e per la diplomatica in specie che nel deperimento di tutti gli altri più antichi archivj siansene conservati non pochi delle chiese e delle badie. Alla conservazione di questi dobbiamo la conservazione di quelle carte diplomatiche

(1) Loc. cit.

(2) Tit. 2 ibid.

(3) Vit. Steph. pap.

(4) In arch. mon. s. Ambr.

dal quinto al decimo secolo che sono fino a noi pervenute. I papiri ravennatesi, le carte longobardiche, i diplomi degli imperadori franchi, italiani e germani, e le pergamene scritte sino al secolo decimo sono state all'Italia conservate dagli archivj ecclesiastici e monacali (1). Dagli stessi nell'Inghilterra sono usciti tutti i diplomi dei re di quell'isola, e le carte diplomatiche del settimo, ottavo e nono secolo (2). Gli antichissimi diplomi dei re di Francia merovingi e carolingi, e molti dei primi capetini non da altri archivj furon tratti che da quelli delle chiese e dei monisteri di quel regno, e particolarmente dall'archivio di s. Dionigi tra tutti gli altri il più celebre e copioso (3). Nè da altri fonti ebbersi i monumenti di questa specie nella Spagna e nella Germania, ove forse più che non gli archivj delle chiese episcopali n'erano forniti quelli dei monisteri. Per la qual cosa dopo l'Hechtio ebbe a dire l'Eckart (4), che *jure meritoque cœnobia Germanicæ rerum gestarum tabularia vocantur*. Quanto i due nominati autori asseriscono dei monisteri della Germania, estender si deve agli altri delle altre nazioni, come dallo Scheuchzer (5) fu avvertito. *Ars diplomatica*, dice egli, *nullibi fere ut antiquiora, ita certiora invenit subsidia quam intra religiosorum septa*.

La cautela e la fedeltà con cui gli archivj monastici erano custoditi, ed il rispetto che ai medesimi si aveva dai barbari e dai nemici (eccettuar si vogliono quelli degli ultimi tempi che in occasione di guerre, peggiori degli antichi barbari ne hanno molti dilapidato) il rispetto, dissi, dei nemici, oltre la mancanza di altri mezzi per assicurare la sussistenza degli atti diplomatici ha indotto

(1) Maffei ist. dipl. p. 96.

(2) Hicckes diss. epist. t. 1 p. 146 et 169.

(3) Nouv. traité de dipl. t. 1 p. 100.

(4) De tab. ant. p. 32.

(5) Alphab. ex dipl. et cod.

molti, e particolarmente nell'Inghilterra e nella Francia a deporli negli archivj delle badie, riputati come altrettanti inviolabili sacrarj. Riguardo l'Inghilterra osserva l'Hickes (1) essersi costumato presso gli Anglo-sassoni il far nei codici de' monisteri registrare non solo gli atti loro privati di vendite, di donazioni, di testamenti, di sentenze ed altri simili; ma le leggi ancora dai sovrani pubblicate. Più copie della famosa legge di Enrico I riconosciuta sotto il nome di *charta magna*, furono in deposito collocate nelle principali badie del regno per poterle al bisogno consultare (2). Alle copie di tutti questi atti la stessa fede avevasi come se state fossero da registi pubblici ricavate.

Che tal costume sia stato altresì comune alla Francia dal Mabillon (3) e dai monaci Maurini (4) fu posto in chiara luce con molti fatti incontrastabili, dai quali risulta che i monisteri in quel regno, ed il san-Dionisiano principalmente, sono stati spesso scelti come luoghi di pubblico deposito delle carte, non meno dei privati, che dei sovrani. Quanto si è detto degli archivj dei monisteri, dir si deve degli archivj delle cattedrali e delle collegiate, molti de' quali all'uso stesso hanno servito. La santa regina Radegonda volendo in luogo sicuro riporre il suo testamento, altro non ne riconobbe che l'archivio della chiesa cattedrale. Gregorio di Tours (5) la lettera ci ha conservato, in cui ella prega i vescovi a compiacerla di questa sua domanda. Convien dire che nella Francia fosse di pratica comune il riporre i testamenti negli archivj delle chiese, avendoci Marculfo (6) la formola su di ciò conservata da inserirsi nei testamenti: *Testamentum meum...*

(1) Loc. cit. p. 9, 57, 67 ec.

(2) Rapin. Toyras hist. d'Angl. t. II p. 70.

(3) De re dipl. p. 429 suppl. p. 52.

(4) Tom. I p. 107.

(5) Hist. fr. lib. 9 c. 42.

(6) Cap. 72.

in archiis basilicæ sancti Ill. conservetur. Nell'Italia più rari sono gli esempj di carte estere depositate negli archivj dei monisteri e delle chiese. In quello di Montecassino asserisce il Gattola (1) aver i papi, tra i quali Clemente IV, Onorio IV, e Bonifazio IX, deposto le loro bolle di affari più importanti per esservi religiosamente conservati. Sarebbe però pria da esaminarsi da chi vi siano stati tai documenti deposti, se da que' papi o da altri, e se l'addotto dal Gattola ne sia stato il vero motivo. A me credibil cosa non sembra che avendo i papi il proprio, abbiano voluto in estero archivio collocare le loro bolle di affari più importanti. Checchè ne sia: la malizia degli impostori è alcune volte arrivata a prevalersi di questi sacri depositi per vie più inorpellare le loro imposture, depositandovi falsi documenti, acciò indi estratti più facilmente riconosciuti fossero per sinceri. Un esempio di tal frode è stato da noi in altro luogo riportato (2).

V. Dal concetto in cui dagli antichi erano tenuti gli archivj monastici, quanto si sono mai allontanati alcuni moderni, che con dispregevole sopracciglio li riguardano, e disdegnosi rigettano quanto ne esce! I primi ad eccitar sospetti e diffidenze contro la sicurezza dei medesimi sono stati i novatori, prendendo di mira più che i diplomi, i codici mss. della scrittura sacra, de' santi padri, e degli atti de' concilj che hanno preteso essere stati dai monaci guasti e corrotti in più luoghi. Per avviso di Andrea Riveto (3) l'audacia e la licenza de' monaci è arrivata a tal segno, *ut vix jam reperiatur, qui manus eorum impuras effugerit.* Il Naudè ed il Conringio volendo rei convincere i monaci di questa frode, sono arrivati a raccoglierne sino a venti esempj. Non appoggiando il Riveto la sua asserzione

Archivj
dei moni-
steri resi
sospetti
dai nova-
tori.

(1) De præst. et fide arch. cas. p. 535 et 717.

(2) Ant. long. mil. vol. iv diss. 31 p. 96.

(3) Tom. II oper. p. 1064.

a prova alcuna, non merita che se ne faccia caso. Quanto poi irragionevoli sieno le accuse specifiche del Naudè e del Conringio, è stato dal Mabillon ad evidenza dimostrato (1).

E da alcuni eziandio fra i cattolici.]

Se l'accusa contro i monaci della falsificazione dei codici mss. è stata specialmente promossa dai protestanti, quella d'aver eglino falsificato i diplomi fu loro intentata particolarmente da alcuni fra i cattolici stessi, preceduti da alcuni Gesuiti. Non avendo questi posseduto archivj di carte antiche come i monaci, taluno di essi per invidia forse più che per altro motivo s'indusse a dichiarar la guerra a questi monumenti preziosi dell'antichità. Nè altrimenti ha pensato il Ludewig (2) dei Gesuiti, gli archivj de' quali essendo *calva, et vacua horum cimeliorum, irretorto oculo intuiti sunt quidquid redoluit sacram vetustatem*. Dopo il P. Papebrochio (3), che cominciò ad eccitar dei dubbj contro la sincerità di essi, ma che convinto dalle risposte del P. Mabillon, desistette dall'impresa, i famosi PP. Germon e Arduino, forniti di arme di nuova tempra, discender vollero nel campo di battaglia. Amendue forse per i primi non saranno stati persuasi delle prove da loro addotte; ma siccome dubitar non potevano che molti fra i letterati, ed i pretesi letterati, non fossero più portati per i paradossi che non per il vero, e che perciò mancar non potessero seguaci alle loro opinioni, tutto che stranissime, si saranno quindi facilmente indotti a produrle in pubblico. Qualunque stata sia in ciò la loro intenzione, ecco in breve i principali loro argomenti.

E primieramente impossibile sembra al Germon (4) che, attesa la fragilità della materia sopra cui erano scritti i

(1) De re dipl. p. 22 et 226.

(2) Pag. 29.

(3) Propyl. mens. Apr. c. 8.

(4) Discept. 1 p. 19 et 25.

diplomi, abbiano potuto per tanti secoli sussistere, massimamente tra tante guerre, saccheggj ed incendj. Alla loro distruzione concorrer dovettero l'umidità, la polvere, il tarlo, oltre la perfidia di coloro a cui premer doveva la perdita di quei titoli. La possibilità d'aver queste carte superato tanti pericoli non basta secondo lui che sia asserita: convien dimostrarla.

Opposi-
zioni del
Germon
sciolte.

Ma contro il fatto le contrarie congetture perdono ogni forza. Quale più fragil materia del papiro d'Egitto? Eppure si hanno tuttora dei monumenti diplomatici in essa scritti sino dal quinto e sesto secolo, l'antichità de' quali come la sincerità è stata con tanta evidenza provata (1), che temerità sarebbe il volerla negare. Se dunque i suddetti papiri d'Egitto, materia sì fragile, hanno potuto superare gli undici, i dodici, ed anche i tredici secoli, e non avran potuto conservarsi fino a' dì nostri i diplomi in pergamena, materia più consistente, e posteriori di tempo ai papiri?

La ragione per cui sì quelli che questi abbiano sfuggito la distruzione non è difficile ad assegnarsi. Essendo ad essi appoggiati i titoli dei diritti sopra le sostanze delle chiese e dei monisteri, alla vista d'ogni prossimo pericolo di perderli si sarà procurato a preferenza del resto di metterli in salvo: sebbene non sia ciò sempre riuscito, sapendosi che alcuni archivj in tali circostanze sono miseramente periti. Le carte che ci sono rimaste superstiti ai corsi pericoli vanno crescendo in ragione dell'approssimazione de' tempi. Del quarto secolo o qualch'una appena, o fors' anche non ne abbiain veruna: quasi una dozzina del quinto: il doppio all'incirca del sesto: del settimo alcune centinaia, e dell'ottavo più di mille. Andando avanti non potendosi queste più numerare, non se ne può nè meno indicar la proporzione.

VI. Ma a che pro tanta cura per conservare tai monumenti,

(1) V. Maffei ist. dipl. p. 52.

Altre di
lui opposi-
zioni sven-
tate.

ripiglia il Germon (1), se erano affatto inutili? Dopo 30 anni la prescrizione assicurava il possesso dei beni e dei diritti legittimamente acquistati per compera o per donazione. Facendo una lunga possessione le veci di quei titoli, a che fine dunque tanta cautela nel guardarli, come un avaro farebbe i suoi tesori? E' egli così persuaso il Germon, o s'inginge di esserlo che le carte perdono il loro valore a fronte di un lungo possesso, talchè crede non aver mai niuno potuto in virtù de' suoi titoli scritti riacquistare i proprj beni contro un usurpatore di vecchia data, il quale abbia a suo favore opposta la prescrizione.

Risponde monsignor Fontanini (2): la prescrizione non ha essa luogo oggidì come nei tempi passati? Si trascurano forse per questo, o si lasciano dopo 30 anni perire i titoli dell'acquisto? Non si presenta forse mai dopo tal termine l'occasione di doverne far uso? Io non dubito punto che se il Germon fosse stato custode di qualche archivio del suo istituto, sarebbesi ben guardato dal trascurarne le carte che avessero contato più di 30 anni dalla loro data, perchè la prescrizione poteva bastare.

Ma è egli poi vero che la prescrizione di 30 anni abbia sempre supplito alle veci degli istrumenti scritti? Quantunque sia essa uno dei titoli legali, ammessi non meno nel foro civile che nell'ecclesiastico, con tutto ciò non era ovunque ammessa egualmente, ossia per il tempo richiesto, ossia per il valore della medesima: e vi aveva luogo soltanto quando altre più valide prove non le si opponessero. Tra queste sono certamente stati gl'istrumenti scritti, i quali perciò erano sempre nei tribunali prodotti pei primi, come si è altrove avvertito (3), ove la vittoria contro gli usurpatori di vecchia data ha spesso dipenduto

(1) Ibid. p. 15 et 23.

(2) Vind. ant. dipl. lib. 1 c. 4 n. 3.

(3) Supr. lib. 3 c. 3 n. 14.

dalla produzione di cotesti atti scritti: e tutti quasi gli archivj somministrar ne potrebbero delle prove. Sì fermamente poi sono stati sempre gli uomini persuasi della forza degli scritti istrumenti, che se nei tempi della maggior ignoranza e barbarie si sono in alcune circostanze fatte donazioni, o stipulati contratti senza scrittura, e colla sola tradizione di alcuni simboli, non sì tosto che si è potuto, ridotti furono in iscritto legalmente, non per altro motivo al certo se non per essere stata riconosciuta la sicurezza che a quegli atti dalla scrittura derivava. E poi in quante altre occasioni non avrà giovato l'aver antichi documenti scritti da prodarre? E principalmente perchè essendo nei contratti imposta la pena del doppio della cosa contrattata contro i violatori sì presenti che futuri dei patti stabiliti, ne impedivano le violazioni a cui que' contratti sarebbero stati esposti.

Del resto se avesse a sussistere quel Germoniano principio che *nulla erat causa, cur ista (diplomata) scripturiorum custodes tam diligenter asservarent*, un' illazione allo scopo del Germon contraria dedur se ne potrebbe, cioè che non vi sarebbe stata allora ragione per cui i monaci od altri chiunque avessero a fabbricare titoli falsi. Imperocchè la falsità di questi entro lo spazio di 30 anni sarebbe stata facilmente scoperta: e dopo quel termine inutili sarebbero stati, avendo a tal uopo potuto bastare la sola prescrizione.

VII. Per provare il poco caso che una volta degli archivj facevasi ed insieme l'inutilità degli antichi diplomi, s'appiglia il Germon (1) eziandio all'autorità, citando in primo luogo quella d'Incmaro arcivescovo di Rheims, il quale racconta di alcuni ecclesiastici del secolo ottavo che con diplomi e foglj di codici mss. formato avevano

Scioglimento di altre obiezioni.

(1) Discept. 1 p. 23.

delle borse: lo che a giudizio del Germon fatto non avrebbero se non fossero stati persuasi dell' inutilità di quelle carte. Passa poi il medesimo ad un decreto del concilio di Agde dell' anno 506 (1), col quale sotto pena della scomunica vengono obbligati alcuni cherici alla restituzione di quelle carte, state da loro sopprese o consegnate a' laici. Da questo decreto inferisce il Germon non solamente la negligenza nella custodia degli archivj, ma la soppressione ancora delle carte, le quali perciò più non esistono. La stessa negligenza egli argomenta da un capitulare di Carlo Calvo (2), ove ai vescovi raccomanda che *vigili diligentia custodiant* i privilegi dei papi e dei sovrani presso loro esistenti. Se qualche cura si è presa degli archivj, secondo il nominato autore (3), si fu appena nell' undecimo secolo.

Quel tanto però che dagli accennati testi ci è permesso l' inferire si è che nei passati secoli sieno alcuni stati poco curanti e solleciti della custodia degli archivj, od anche ne abbiano abusato. Il volere, come ha fatto il Germon, dal particolare argumentar all' universale è un vizio logico, che tanto lungi dal far prova, la distrugge. Essendo dunque questa negligenza e quest' abuso stati particolari di alcuni, ed anche riprovati, dovrebbero esser più tosto riconosciuti per un' eccezione all' uso comune di ben custodirsi gli archivj, e della persuasione comune dell' utilità dei diplomi e delle carte. Se tale stata non fosse la persuasione degli uomini assennati, nè Incmaro sarebbesi doluto di quegli ignoranti cherici che distratte avevano alcune carte della sua chiesa, nè il concilio di Agde altri ne avrebbe obbligati alla restituzione, nè Carlo Calvo avrebbe con tanta premura ai vescovi raccomandato di ben custodirle. Non sarà dunque vero che siasi aspettato

(1) Can. 26 t. iv concil.

(2) Balut. t. ii capitul. p. 214.

(3) Discept. 2 p. 33.

al secolo undecimo ad aversi cura della custodia degli archivj: al più dir si potrebbe che, essendosi in quel secolo vieppiù moltiplicate le carte, si sarà pensato a collocarle in più adattati luoghi.

Altri argomenti di simil tempra, dal Germon proposti, da noi si omettono, potendo chiunque, purchè da pregiudizj non guasto, conoscerne da sè stesso l'insussistenza, altronde già dimostrata dal Mabillon, dal Fontanini, dal Bessel, dai monaci Sanmaurini e da altri. Del calibro delle Germoniane, e molte volte le stesse sono le prove addotte dall'Arduino, dal Marsham, dal Warton, dal Du Moulin, dal Simon, dal Lenglet, dall'autore delle *memorie* del clero di Francia, e per lasciarne più altri, da Giuseppe Scaligero, dotato di sì fino e straordinario odorato, talchè arrivava a conoscere con esso la falsità di molti diplomi, della sincerità de' quali niuno quasi aveva dubitato. *Ego multa, scrive egli (1), monasteriorum, capitulorum, episcopatum diplomata vidi regum, imperatorum, ducum nomina, et scripturæ vetustatem præferentia, quæ vix ulli commentitia esse suboluit; nobis autem primo oculorum conjectu odore falsitatis suæ nares percusserunt.*

VIII. Sebbene i sunnominati autori vadano tutti d'accordo nel riconoscere gli archivj degli ecclesiastici, e dei monaci particolarmente, per emporj di false merci diplomatiche, non sono però tra loro concordi nel fissar il tempo in cui tal merce vi sia stata introdotta, e la quantità di essa. Il cavaliere Marsham (2) ed il P. Germon (3), che hanno per più sospetti di falsità i diplomi quanto più sono antichi, vengono a riconoscere insieme essersi cominciato assai per tempo a fabbricarsene dei falsi. All'undecimo

Raziocini
del Ger-
mon ad al-
tri comuni.

Opinioni
diverse in-
torno il
tempo in
cui si vo-
gliono fab-
bricate le
carte false.

(1) Epist. 348 ad Car. Labbeum.

(2) Propyl. monast. angl.

(3) Discept. 2 p. 38.

secolo più precisamente il Papebrochio (1) e Ricardo Simon (2) fissano l'origine dei falsi diplomi, accagionandone principalmente i monaci, a mendicata discolpa de' quali dicono che, veggendo essi le podestà laiche a danni loro coalizzate, si credettero lecito l'inventar diplomi in difesa dei diritti e delle sostanze dei monisteri.

Ma l'Arduino (3) ne li corregge, pretendendo che solamente nel secolo quarto decimo abbia avuto origine nella Francia tale scelleraggine, diramatasi ben tosto nell'Italia, nella Spagna, nell'Inghilterra, nella Germania ed in altri paesi. Ai falsarj dei diplomi sulla testimonianza di un supposto autor anonimo fa egli da circa due secoli precedere quelli dei codici mss. non meno sacri che profani, avendo con poetica finzione creato un ben numeroso stuolo di essi, *empia legione* da lui chiamata, a cui per capo costituisce certo Severo Arconte. L'assunto di questa letteraria masnada nel secolo duodecimo e terzo decimo è stato il fingere nuove istorie, spacciandole per antiche, ed inventar opere di letteratura sotto il nome di autori dei buoni secoli. Poche opere di questi sincere ei pretende sussistere, quali sono alcune di Virgilio e di Orazio, sebbene anche in queste l'empia sua legione abbia osato metter mano, rifacendone molti versi. L'accennare sì fatte stranezze è lo stesso che confutarle. Chi nondimeno bramasse di vederne la confutazione, consultar potrebbe il *nuovo dizionario* del Chauffepiè (4), ove ha preso a distruggere questo sì stravagante di lui sistema.

A queste accoppiar si potrebbe quell'asserzione del le Moine (5), *di non esistere più quasi alcuna delle private*

(1) Cit. propyl. c. 8 n. 103.

(2) Bibl. choisie t. II p. 231.

(3) Prolus. de num. Herod. p. 51, et mss. p. 231 ap. PP. s. Mauri.

(4) Tom. II art. Harduin p. 36, 37.

(5) Diplom. prat. p. 58.

carte, che precedono il secolo undecimo: asserzione notoriamente falsa, com'è falsa la ragione che ne adduce. *Rare volte*, dice egli, *si scrivevano le convenzioni dei particolari, contentandosi le chiese ed i monisteri dei diplomi degl' imperadori che confermassero gli antichi loro privilegj*. Sussistendo tale asserzione, quante migliaia di carte tradur non si dovrebbero per supposte! I critici di questa tempra nel voler troppo sottilmente ragionare alla fine sragionano, e direi quasi eruditamente impazziscono.

IX. Dall'origine delle carte false passando alla quantità di esse, or esistenti negli archivj, a noi sembra che per poterla determinare sarebbe convenuto l'entrare o in tutti, o nella maggior parte almeno di essi, e sottoporne le carte a critico esame. Ma chi vi è mai arrivato? Ciò non ostante alcuni, quasi che avessero sott'occhio schierate tutte le carte degli archivj, dappertutto vi scorgono *un grandissimo e quasi infinito numero e una quantità prodigiosa di falsi titoli*(1). Questo è il linguaggio che sull'asserzione di pochi si è fatto comune a molti moderni, sì protestanti che cattolici, tal che è divenuto come quasi un linguaggio di moda.

Gli archivj a giudizio di alcuni abbondanti di false carte.

Benchè la maggior copia di questi falsi titoli sia più comunemente riconosciuta negli archivj de' monaci, che altre volte la professione esercitavano di fabbricarli, come ne gli accusa il Simon (2); vi ha però chi l'estende a tutti quanti gli archivj ecclesiastici, arrivando altri a comprendervi i pubblici eziandio ed i reali. Tra quelli che mettono del pari nella quantità degli spurj istrumenti gli archivj de' monaci con quelli dei vescovi e dei capitoli delle chiese, vi hanno i nominati Simon (3) e Leuglet (4). Ma nel mettere in ciò allo stesso livello con quelli degli

(1) Mém. du clergé t. vi p. 1047, 1084 etc.

(2) Hist. des reven. eccl. t. ii p. 269.

(3) Loc. cit.

(4) Méthod. pour étud. l'hist. t. ii p. 382.

ecclesiastici gli archivj pubblici e reali, l'unico forse è stato il Germon (1), il quale pretende che nello stesso tesoro dei re di Francia molte se ne trovino dai falsarij fabbricate, più meritevoli perciò di disprezzo, perchè guardate negli archivj reali.

Per avviso di altri ne son ora affatto spurgati.

Se gl' indicati scrittori hanno peccato, come dir si suole, per eccesso, hanno altri mancato per difetto. Tal è stato monsignor Fontanini (2), il quale scrisse *diplomata spuria ex antiquitus confectis nulla superesse*, recando per prova di questa sua asserzione che *multis pœnis in falsarios variis temporibus animadversum, qua vigilantia et rigore chartæ supposititiæ oblitteratæ, et expunctæ fuerunt*. Ma questo al Muratori (3) parve un assurdo; onde tosto soggiunse: *E' da stupire come questo dotto uomo spacciasse sì enorme decisione, e si scorge bene che egli non dovette mai mettere piede negli archivj, giacchè certissimo è darsi pochi di essi ove non si conservi qualche finto diploma o strumento*. I Sanmaurini però (4) il mezzo hanno studiato d'interpretare benignamente il riportato testo, che credono per inavvertenza dell'autore o dell'editore sbagliato. S'appoggian essi ad un'altra di lui asserzione, ove scrive (5) *nulla vel quam paucissima (diplomata) sine larva detracta ad nos pervenisse*.

Pochi archivj del tutto esenti da carte supposte.

Qualunque stata sia in ciò la mente del nostro autore, noi coerentemente a quanto intorno il numero de' falsarij abbiain già detto di sopra col Mabillon (6), e con altri diplomatisti insigni che ebbero occasione di frequentare moltissimi archivj, e di esaminarne con agio le carte, riconosciamo pochi tra essi *tanto delle comunità come delle*

(1) Discept. de vet. reg. franc. dipl.

(2) Vind. ant. dipl. p. 50.

(3) Ant. ital. t. III diss. 34.

(4) Tom. I p. 152.

(5) Vind. dipl. p. 60.

(6) De re dipl. p. 242.

chiese, od anche delle famiglie andar esenti da queste false merci. Essendo stata quest'asserzione del Mabillon da alcuni sinistramente interpretata, quasi che avesse egli voluto indicare trovarsi attualmente negli archivj una moltitudine di carte false, videsi costretto a dichiarare quale stata ne sia la sua mente. *Pernego*, dice egli (1), *tam multa esse, ut adversarii criminantur, falsa, vel interpolata ecclesiarum, sive monasteriorum instrumenta.* Altro è che gli archivj abbondino di falsi documenti, ed altro che pochi ne vadano esenti: opinione vera, come l'altra è falsa.

Dello stesso sentimento del Mabillon è stato con altri il Lancelot (2), il quale molti archivj sì della Francia che dell'Italia potè frequentare. Nè gran copia in vero di questi falsi documenti dopo lo spurgo fattone per suo avviso restar dovette negli archivj. Essendo stati i medesimi per la maggior parte composti affine di servirsene al bisogno o per difesa o per offesa, allorchè venne questo, furon essi di fatti prodotti in giudizio; ma non avendo tai documenti potuto reggere alle prove, per sentenza dei giudici vennero dati alle fiamme, o lacerati: e ciò con maggior rigore fu eseguito colle false bolle dei papi, i quali inoltre la scomunica spesso fulminarono contro chi occultate le tenesse. Dunque tutti questi falsi pezzi almeno, che certamente sono stati i più nocivi, ora più non esistono.

Con tutto ciò confessar ne conviene che non tutti gli atti falsi, prodotti già in giudizio, ed ivi riconosciuti tali, hanno subito questo ben meritato destino. Noi sappiamo di certa scienza che alcuni di questi si serbano tuttora in qualche archivio, e ne siamo pure assicurati dall'altrui testimonianza. Troppo grave poi è il torto di cui il Germon carica gli archivj pubblici, ne' quali egualmente come

(1) Suppl. cap. 1 p. 2.

(2) Lettr. Paris. 1731.

nei privati riconosce carte guaste da falsarj. Contrastar non si vuole che qualche carta falsa riscontrar non vi si possa, introdottavi da mano frodolenta, come ne assicura il Menard (1) essere state introdotte in alcuni pubblici archivj della Francia, e l'Hearn (2) in altri della Scozia. Non deve però questo essere bastante motivo per spogliare del loro valore tutte le altre carte di essi, alle quali senza ragionevole fondamento, quando si usino le opportune cautele, negar non si potrà quella *piena fede* che l'imperador Giustiniano (3) loro accorda, e che di quasi comune consenso i giureconsulti riconoscono in loro.

Norma per
ben di-
sporre in
un archivio
le perga-
mene.

X. Per appendice al ragionamento sopra gli archivj la norma daremo, da noi riputata la più semplice ed insieme la più atta per disporvi le antiche pergamene colle avvertenze per la loro custodia e sicurezza. Hanno i nostri maggiori costumato il rivolgerle in rotoli, od anche ripiegarle in forma di lettere. Ma queste maniere, come ognun può da se stesso scorgere, non sono le più atte, essendo inseparabile dalla prima, oltre il maggior inutile volume, la confusione, e dall'altra il guasto nelle piegature. Fra i varj metodi che propor si potrebbero, il seguente per esperienza a noi sembra il più acconcio da seguitarsi da un archivista, che altronde supponiamo abbastanza versato nella lettura e nell'intelligenza dei caratteri e della scrittura diplomatica.

Convorrà dunque in primo luogo tutte quante svolgere e dispiegare le carte nella lor total estensione; che se l'eccessiva grandezza della pergamena lo impedisca, allora si ripiegherà bensì, ma in guisa che la piegatura corrisponda fra mezzo dell'una e dell'altra riga: altrimenti piegandosi la pergamena ov'è scritta, havvi pericolo di guastarsene la scrittura, come dalle replicate

(1) Not. sur l'hist. de Nismes t. 1 p. 104.

(2) Act. erud. Maii 1724.

(3) Novell. 15.

osservazioni ci è risultato. Si disporranno quindi le carte per serie cronologica, lo che facilmente si otterrà, scrivendo in cifre arabiche sul dosso di cadauna in un angolo le note croniche alla medesima spettanti. Ciò fatto, gioverà ripassarle, e ripassandole osservare quali sieno le originali, e quali le copie, e queste da quelle distinguere con una piccola croce o con un asterisco*, da porsi, come tantosto diremo. Delle spurie, se mai alcune s'incontrino, si faccia lo spurgo, o mettendole a parte, o facendovi un incisione o altro segno, senza però distruggerle affatto; poichè se non ad altro servir potranno in qualche occasione di confronto, per poter più accuratamente giudicare della fede dei sinceri documenti. Di tal avviso sono stati pure il Budero (1) e l'Eckart (2). Allorchè sarà scritto il numero arabico dinotante l'anno, si segnerà con numero romano alla di lui sinistra il luogo che nella serie delle carte tiene ognuna di esse, cominciando dalla più antica, la quale si segnerà col numero I, e la seconda col II, e così di mano in mano le altre susseguenti. Per la maggior chiarezza aggiugner vi si potrebbe alla dritta dei numeri il titolo del contenuto nella pergamena, come *venditionis*, *testamenti*, *donationis*, *judicati*, *libelli etc.* Vi verrà poi in seguito la lettera maiuscola dell'alfabeto, dinotante la cartella in cui sta riposta, aggiuntavi alle apografe, ossia alle copie la croce, o pur l'asterisco*.

Così disposte le carte, distribuir si dovranno secondo la maggior o minor copia di esse in più o meno cartelle da formarsi con due bislunghi cartoni, che per traverso s'allacceranno con due o tre fetucce. Tutte le carte vi si collocheranno rivolte all'ingiù della facciata scritta. Nel superior cartone della prima cartella colla lettera

(1) Progr. de bibl. dipl.

(2) Introd. in rem dipl.

majuscola A, della seconda col B, della terza col C ec.; sarà notata la serie delle medesime cartelle: le quali lettere dovranno pure essere ripetute sul dosso delle carte nella maniera già indicata.

Sia dunque a cagion d'esempio la più antica pergamena di un archivio che registrar si voglia, una di *testamento* dei 9 di Ottobre dell'anno 1041; si scriverà al di fuori in un angolo di essa *I. 1041 9 Oct. testamenti A*. Il numero romano I dinoterà esser quella nella serie delle carte la prima, e le cifre arabiche 1041 9 Oct. l'anno ed il giorno del mese a cui spetta la carta. Il termine *testamenti* indicherà il contenuto di essa, e la lettera *A* la cartella prima a cui appartiene. Se la seconda pergamena sarà un apografo di una vendita dei 15 di Settembre del 1043, si porrà *II. 1043 15 Sept. venditionis A**.

Passando alla seconda cartella, la di cui prima pergamena suppongasì essere nella serie la settantesima prima, in cui si contenga un *livello* dei 17 di Marzo dell'anno 1176, si scriverà nel dosso della pergamena in un angolo come nelle altre, *LXXI. 1176 17 Martii. libelli B*. Lo stesso in proporzione con ordine progressivo si farà delle altre sino all'ultima. Crescendo il numero delle cartelle, duplicar si potranno, od anche triplicare le lettere majuscole dell'alfabeto. Se in qualche archivio tal copia di veri diplomi o di bolle pontificie si trovi da formarsene una o più cartelle, sarebbe allora convenevol cosa il riunir e tenere questi più pregevoli monumenti dalle altre carte diplomatiche separati, sostituendo alla lettera A della prima cartella dei diplomi una +, al B della seconda due ++ ec. Con tal metodo a un dipresso disposte sono e registrate le carte diplomatiche dell'archivio della soppressa insigne badia di s. Ambrogio di Milano, le quali acciò non andassero disperse, come di altre è succeduto, il Vice-Presidente dell'Italiana repubblica FRANCESCO MELZI, premuroso sempre e sollecito non meno dell'avanzamento delle scienze e delle arti che della conservazione

dei monumenti ad esse spettanti, provvidamente dispose che trasportate fossero e collocate nel palazzo nazionale.

XI. Per l'assicurazione di questi preziosi monumenti non basterà la scelta di un luogo appartato, e munito di serrature; ma dovrà il medesimo esser asciutto, abbastanza ventilato, ben difeso dall'accesso dei sorci, ed impenetrabile all'acqua in occasione di straordinarie dirotte piogge o di scioglimento di nevi. Converrà pure di tempo in tempo spolverarlo, essendo la polvere seconda matrice del tarlo, distruggitor delle carte, e nociva non poco alla salute di chi abbia da svolgerle e maneggiarle. Gli scaffali nell'archivio formeranno l'immediata custodia delle pergamene già distribuite in varie cartelle, nella maniera di sopra divisata. Non solamente saranno essi muniti dalla parte anteriore d'imposte, ma ancora di tavole dalla parte posteriore che appoggia al muro, per impedire che l'umidità ed il volatile del salnitro che da questo traspira, non abbia a recar danno alle inchiusavi pergamene. Come custodirle.

Nei suddetti scaffali o armadj dispor si dovranno tanti tiratorj, l'uno sopra l'altro, secondo la lunghezza delle cartelle, quanti ve ne possono essere contenuti, tutti però colle sponde basse anzi che no, in ognuno de' quali si porrà giusta l'ordine indicato una cartella. Nella exterior fronte del primo tiratore si scriva in caratteri majuscoli: *I. ANTIQUA EX MEMBRANIS MONUMENTA AB ANNO 1041 AD 1100. A.*, se tante pergamene si abbiano per formare la prima cartella. Al secondo basterà mettere *II. AB ANNO 1101 AD 1140. B.*, o sino a quell'anno che tornerà meglio, e così degli altri scorrendo.

XII. Tutte le esposte operazioni però inutili sarebbero per l'uso delle carte senza un ragionato indice delle medesime in un libro separato secondo la serie cronologica, in cui diasi la succinta notizia del contenuto in cadauna pergamena. Alla testa dell'indice premettasi un *avviso*, ove brevemente si spieghi il piano, con cui sono state disposte le carte, e la maniera di ritrovarle al bisogno. Incumbenze e doti di un archivista.

Per potere coll' indice facilmente riscontrarsi l'istrumento nella cartella riposto, si aggiugneranno nel margine dei foglj del libro tutti gl' indizj che lo dinotano, e che sul dosso della prima pergamena abbiamo detto essere *I. 1041 9 Octobr. testamenti. A.* In un' abbondante ricchezza di carte gioverebbe non poco il separare con altro indice i diversi oggetti a cui appartengono, ossia distribuir per materie il contenuto nelle carte. Se poi il diligente e studioso archivista formar volesse un nuovo indice dei nomi delle persone e dei luoghi che nelle carte s' incontrano, come pure delle cose più particolari che vi son riportate, sarebbe certamente assai meritevole di lode; e molto più se imprendesse la noiosa fatica di trascrivere le pergamene: nel qual caso però alla fatica accoppiar dovrebbe la più scrupolosa esattezza nel riportarle cogli stessi solecismi e barbarismi che negli originali ci si presentano. Ciò che in simili casi è permesso, anzi sarebbe spedito il fare, si è il notar nel margine della copia la correzione dei termini guasti e la spiegazione degli oscuri ed esotici.

Questi nostri suggerimenti per la formazione e distribuzione di un archivio hanno per oggetto unicamente un archivio di pergamene. Quando abbiano ad avervi luogo quegli atti in carta comune che la notaresca verbosità in questi ultimi secoli ha reso sì prolissi e voluminosi, altro metodo, dall'esposto in gran parte diverso, fa d'uopo seguitare, sopra il quale fra gli altri consultar si potranno o quello proposto dal le Moine nella sua *diplomatica pratica, ossia trattato della maniera di ordinar gli archivj* (1), o il *supplemento* che vi fece il Batteney (2), o l'altro più breve del Chevrier (3), i quali nondimeno non vanno tra loro d'accordo sul principio fondamentale della scienza

(1) *Diplomatique pratique* etc., Metz 1765.

(2) *Suppl. à la dipl. prat. de M. le Moine*, Paris 1772.

(3) *Le nouvel archiviste* etc., Paris 1775.

archivistica. Il primo stabilisce per base l'esatta distribuzione per materia, il secondo lo studio delle vecchie carte per disciferarle, leggerle e ben interpretarle, ed il terzo vorrebbe sopra tutto l'ordine cronologico. Che che ne sia degli archivj e degli archivisti di moderne o di meno antiche scritture, di cui trattano i testè nominati autori, e sopra cui non s'estende il nostro discorso, la prima delle fondamentali condizioni eseguir si deve bensì a nostro avviso anche da un custode o registratore di pergamene antiche, ma in un separato codice, come si è detto. La seconda è al medesimo assolutamente indispensabile; e la terza abbiám dimostrato essere la migliore. Nè meno necessaria sarà l'esattezza degli Indici per potere col loro mezzo facilmente riscontrare le ricercate pergamene.

XIII. Qualch'altra avvertenza intorno la custodia di questi depositi stimiamo spediente di suggerire. Essendo tali raccolte di pergamene antiche riputate, e meritevolmente per altrettanti tesori, non sarà mai soverchia la cura e la diligenza nel custodirle. Gli smarrimenti di pregevoli documenti, seguiti senza sapersene il come, esserdanno un ammaestramento ai custodi degli archivj per star sempre sulle guardie allorchè persone straniere e sconosciute cerchino d'esservi ammesse. Dirà forse quì taluno: dunque avranno ad essere dagli archivj esclusi i letterati con grave pregiudizio della letteratura, che priva resterebbe di quei vantaggi che da questi tesori nascosti ricavar potrebbe?

Avvertenze intorno la custodia degli archivj.

Ma siamo noi sicuri che tutti i letterati siano persone di cui possiamo alla cieca fidarci? Qualche sperco fatto sta contro di loro. Ed avvegnachè cader non possa sospetto veruno di furto sopra quei soggetti ai quali conceder si voglia l'uso delle carte, sappiam noi che avranno eglino i dovuti riguardi verso i possessori di esse? Pur troppo siamo dal fatto ammaestrati che non pochi fra loro dopo di aver avuto il libero accesso agli archivj delle chiese e dei monisteri, e ricavatene a loro bell'agio quelle

notizie di cui andavano in traccia, le hanno poi rivolte a danno di chi le aveva loro somministrate. Avessero almeno avuto sempre di mira il vero; ma invasati dallo spirito antiecclesiastico ed antimonacale, spirito che suol mettere agli occhj le traveggole ed offuscar la mente, se ne sono spesse volte di lunga mano allontanati. A noi non mancherebbero esempj da produrre di letterati insigni, che hanno in tal guisa abusato dei documenti diplomatici da loro trascritti negli archivj; nondimeno li passiam volontieri sotto silenzio per non pregiudicare a quel nome che nella repubblica letteraria per le erudite opere loro hanno acquistato. Nostro sentimento pertanto sarebbe che i custodi degli archivj, avanti che da chicchessia se ne trascrivino le carte, esaminassero se convenga o no il lasciarle trascrivere, e dall'esigere ancora, ove sia d'uopo, un attestato d'assicurazione da chi le trascrive di non abusarne in qualunque siasi maniera contro i possessori di esse. Se l'accorto archivista star deve in guardia che con mano furtiva non vengano dall'archivio sottratte carte legittime, lo deve egualmente che altre false non sianvi maliziosamente intruse: ciò che pur troppo è qualche volta succeduto. Nicolò Serafini, del quale si è ragionato nel capo antecedente, è stato uno di quelli a cui riuscì di farne alcune di tal sorta penetrare in diversi archivj.

Ogni qualunque volta poi si avesse ad estrarre dall'archivio qualche pergamena, non solamente dovrà il custode renderne avvertito il suo principale, e riportarne da lui l'assenso; ma registrar inoltre la carta che si estraе, e la persona a cui si consegna, colla notazione del giorno e dell'anno. L'eseguimento di queste condizioni fu già imposto dall'imperadrice Irene (1) alla *cartofilacia* o tesoriera delle carte di un monistero di monache da lei in Costantinopoli fondato, alla quale prescrisse

(1) In typico t. 1. analect. græc. c. 19.

che *si cujuspian chartæ opus fuerit, jussu præfectæ postulatam chartam deferet, et tradet scribens qualis illa sit, et quis illam adsumpserit.* Altre disposizioni intorno tale oggetto date aveva la stessa augusta, val a dire che, passati alquanti giorni dalla consegna della carta, la tesoriera *monebit præfectam, et repetet eductam chartam, nec sinet eam deperire.* Raccomanda inoltre la fondatrice alla medesima la più scrupolosa premura per la conservazione delle carte a lei affidate. La poca cura nell' adempire alle succennate condizioni ha fatto andar a male non poche carte degli archivj.
